



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Alla Direzione generale
per il personale scolastico

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della
Provincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Oggetto: Sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017 in tema di esclusione dalle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002. Parere dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla possibilità di procedere alla valutazione dei predetti docenti ai fini del superamento del periodo di formazione di prova.

Con nota n. 19836 del 6 luglio 2018, l'Ufficio di Gabinetto ha richiesto a questo Dipartimento di portare a conoscenza di codesti Uffici il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilità di procedere alle attività di valutazione, ai fini del superamento del periodo di prova, nei confronti dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito in epoca precedente all'anno scolastico 2001/2002.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Nella citata nota n. 19836 si legge che l'Avvocatura ha ritenuto che "si può procedere con la valutazione del periodo di prova del personale di cui sopra, diplomato magistrale, assunto a tempo indeterminato, con l'avvertenza che si faccia espressa riserva di risoluzione del rapporto lavorativo in caso di esito sfavorevole per il docente del giudizio pendente. In tal caso, rimangono salvi, ai sensi dell'art. 2126 c.c., "tutti i diritti medio tempore maturati dal lavoratore ma, in assenza dei corretti presupposti per il conferimento dell'incarico, non è comprimibile il potere dell'Amministrazione di intervenire sul rapporto risolvendolo" (Cass. Sez. lav. 30/9/2013 n. 22320)".

Tanto si rappresenta al fine di assicurare, così come richiesto dal Capo di Gabinetto, l'uniformità nei comportamenti dell'amministrazione periferica e delle scuole.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale